Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 aprile 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 124.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Natività di Maria SS.ma, in frazione Montallese del comune di Chiusi (Siena).

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Natività di Maria SS.ma, in frazione Montallese del comune di Chiusi (Siena) e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Osvaldo Bona, consistente in un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato urbano adibito ad asilo infantile e a scuola di catechismo, situato nella predetta frazione, e del valore di L. 2.000.000 (duemilioni) secondo valutazione dell'Ufficio tecnico erariale di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 125.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Bambino, nel comune di Massafra (Taranto).

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Castellaneta in data 31 dicembre 1944, integrato con postilla 20 agosto 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Bambino, nel comune di Massafra (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 126.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Floriano Martire ed Antonio, in frazione Senzielli del comune di Torre di Mosto (Venezia).

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, con quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 febbraio 1949, integrato con due dichiarazioni numeri 1961/49 pos. 151/1, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Floriano Martire ed Antonio, in frazione Senzielli del comune di Torre di Mosto (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pavia per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 14 agosto 1948, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia per il triennio 1948-1950;

Considerato che il prof. Melchiorre De Chigi, nominato con il predetto decreto, è stato trasferito ad altra sede, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Luigi Checcacci;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Pavia, per il triennio 1948-1950, il professore Luigi Checcacci.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1950
Registro Presidenza n. 33, foglio n. 251. — FERRARI

(1420)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Revoca dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 gennaio 1947 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1947, n. 52 — con il quale il dott. Edoardo Becker fu Cristoforo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 10 febbraio 1950, con la quale il dott. Becker ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Considerato che, per molteplici infrazioni commesse nell'esercizio professionale, non possono accettarsi le dimissioni, ma debba invece procedersi alla revoca dalla carica ai sensi degli articoli 9, n. 2, e 3 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Edoardo Becker fu Cristoforo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto dal 10 febbraio 1950.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1950
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 160. — GRIMALDI

(1445)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161, del 17 luglio 1948 — con il quale il dott. Amedeo D'Errico di Silvestro fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 30 dicembre 1949, con la quale il predetto dott. D'Errico ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Napoli, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 30 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Amedeo D'Errico di Silvestro dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1950
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 90. — GRIMALDI

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.

Norme per i pagamenti tra l'Italia e la Finlandia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 288, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci provenienti dalla Finlandia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Finlandia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Finlandia degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo è effettuato mediante addebitamento del controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel

conto in dollari degli Stati Uniti d'America aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Suomen Pankki di Helsinki.

L'Ufficio italiano dei cambi invia alla Suomen Pankki ordini di pagamento espressi in dollari degli Stati Uniti d'America.

La Suomen Pankki effettua i pagamenti in favore dei creditori residenti in Finlandia utilizzando le disponibilità esistenti nel conto in dollari degli Stati Uniti d'America aperto presso la Banca stessa a nome dell'Ufficio italiano dei cambi e derivanti dai versamenti eseguiti da debitori residenti in Finlandia in pagamento di merci importate dall'Italia e di altri debiti commerciali verso l'Italia e dal finanziamento concesso dalla Suomen Pankki, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori residenti in Italia.

Il versamento da parte dei debitori residenti in Italia dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato al tasso di cambio rappresentante la media delle quotazioni di chiusura verificatesi per la detta valuta presso le Borse di Roma e di Milano, sul mercato delle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, l'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello del versamento.

Il versamento in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in valuta diversa dalla lira italiana non saranno liberatori fino a quando il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

Salvo quanto stabilito al successivo art. 9, i pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Italia delle somme versate dai debitori residenti in Finlandia è effettuato mediante accreditamento del controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel conto indicato al precedente art. 2.

La Suomen Pankki invia all'Ufficio italiano dei cambi avvisi di accreditamento espresso in dollari degli Stati Uniti d'America.

L'Ufficio italiano dei cambi effettua i pagamenti in favore dei creditori in Italia utilizzando le disponibilità derivanti dai versamenti dei debitori residenti in Italia in favore dei creditori residenti in Finlandia e dal finanziamento concesso dall'Ufficio stesso, seguendo l'ordine cronologico degli avvisi di accreditamento inviati dalla Suomen Pankki e nei limiti delle suddette disponibilità.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari degli Stati Uniti d'America accreditate nel conto indicato al precedente art. 2 è effettuato al tasso di cambio rappresentante la media delle quotazioni di quotazioni di chiusura verificatesi per la detta valuta presso le Borse di Roma e di Milano, sul mercato delle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, l'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello in cui l'Ufficio italiano dei cambi emette l'ordine di pagamento relativo sulla Banca d'Italia.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Finlandia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, numero 1424, apposita denuncia che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 7.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Finlandia di merci provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci provenienti dalla Finlandia, destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi ai versamenti, detti anticipi devono essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e riferirsi a licenze di importazione già rilasciate dalle autorità competenti in quanto tali licenze siano prescritte.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati scambi di merci con la Finlandia sotto forma di operazioni di reciprocità.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Finlandia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in dollari degli Stati Uniti d'America da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione fra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari degli Stati Uniti d'America rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Finlandia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio del dollaro degli Stati Uniti d'America convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichia-

rato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Finlandia sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 8.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Suomen Pankki di Helsinki sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra il Governo italiano e il Governo finlandese il 1° novembre 1949.

Art. 12.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni di pagamento e di versamento verificatesi a partire dal 1° novembre 1949.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONE

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1470

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1950.

Conferma per i ricostruiti Magazzini generali di Marghera, dell'autorizzazione all'esercizio, concessa alla Società Anonima Invecchiamento Formaggi e Affini col decreto Ministeriale 22 luglio 1941.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1941, che autorizza la Società Anonima Invecchiamento Formaggi e Affini (S.A.I.F.A.) all'esercizio in Venezia-Marghera di Magazzini generali pel deposito e la stagionatura dei formaggi nazionali e nazionalizzati;

Considerato che i predetti Magazzini furono seriamente danneggiati a seguito delle vicende belliche, che la Società cui appartengono li ha completamente ricostruiti aumentandone la capacità e che i nuovi locali sono risultati, al sopraluogo del Genio civile, idonei all'uso cui gli stessi sono destinati;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermata alla Società Anonima Invecchiamento Formaggi e Affini (S.A.I.F.A.), con sede in Venezia-Marghera, pei ricostruiti locali di via Fratelli Bandiera n. 54, l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 22 luglio 1941, di cui nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1950.

Liquidazione in unica soluzione del valore capitale degli assegni temporanei e vitalizi in godimento da parte degli orfani degli impiegati civili dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 294;

Ritenuta l'opportunità di erogare agli orfani ed alle orfane degli impiegati civili dello Stato il valore capitale in luogo degli assegni mensili vitalizi e temporanei ad essi conferiti dal soppresso Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati statali;

Decretano:

Art. 1.

Gli assegni temporanei in godimento da parte degli orfani degli impiegati civili dello Stato, in applicazione della lettera *A* dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1937, n. 343, sono liquidati ai beneficiari dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in unica soluzione in base ai loro valori capitali risultanti dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Gli assegni vitalizi in godimento da parte degli orfani maggiorenni inabili degli impiegati civili dello Stato in applicazione della lettera *A* dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, approvato con

il regio decreto 11 gennaio 1937, n. 343, sono liquidati in base ai loro valori capitali risultanti dall'annessa tabella *B*.

Roma, addì 31 marzo 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *A*

ASSEGNI SPETTANTI AD ORFANI MINORENNI
dal 1° giugno 1949 alla scadenza (21° anno di età).

		Valore capitale dell'assegno
Alliastro Natalino	L.	881
Aquilino Aldo	»	1.974
Aronadio Manlio	»	3.316
Bondanelli Teresa	»	2.656
Calabreso Ugo	»	846
Casu Margherita	»	3.363
Cecchini Carlo	»	3.258
Dei Givannetti Elvira	»	1.448
Fazi Mario	»	2.496
Gallo Carlo	»	734
Marini Giorgio	»	1.026
Marucca Laura	»	1.418
Motta Pietro	»	4.126
Palmaroli Luciano	»	4.469
Parlatore Mario	»	734
Patti Laura Adele	»	1.166
Pilastrini Luciano	»	80
Pozzo Francesco	»	3.562
Rusconi Sergio	»	5.210
Spada Paolo	»	2.605
Spadaccini Maria	»	159
Terranova Giuseppe	»	237
Toselli Lorenzo	»	2.828
Tullo Alberto	»	846
Totale	L.	49.438

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

ASSEGNI SPETTANTI AGLI ORFANI MAGGIORENNI CHE GODONO DI ASSEGNO PERCHE' INABILI A PROFICUO LAVORO.

		Valore capitale dell'assegno
Bayer Ester	L.	9.925,42
Capozzi Giuseppe	»	8.049,60
Contini Pergentina	»	8.133,60
Coppola Giovanni	»	9.183,46
Gianolio Olga	»	5.697,60
Lelio Santi	»	7.690,56
Lucchini Luigi	»	3.276,96
Marinoni Pietro	»	7.490,80
Mostacci Vittoria	»	8.215,20
Pellegrini Maria	»	9.785,50
Prato Pierina	»	7.162,56
Totale	L.	84.611,26

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Pietra Ligure

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1950, numero 18775/11, è stato riconosciuto per un triennio, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 e della legge 29 gennaio 1934, numero 321, il carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Pietra Ligure (provincia di Savona).

(1459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 71

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,90	145,20
» Milano	624,825	145,30
» Napoli	624,60	144,90
» Roma	624,75	145,40
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	624,825	145,35

Media dei titoli del 12 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,40
Id. 3,50 % 1902	71,40
Id. 3 % lordo	49,90
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,875
Id. 5 % 1936	93,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	171329	4.700 —	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, dom. a Pinerolo (Torino), vincolato di usufrutto.	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,5 % (1934)	393615	1.277,50	Bodi Loredana di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Bianchi *Italia* fu Cesare ved. Bodi Pietro fu Enrico, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a Bianchi *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	514806	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393614	1.277 —	Bodi Zuana di Alfredo, minore, ecc., come sopra.	Bodi Zuana di Alfredo, minore, ecc., come sopra.
Id.	514807	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	833702	882 —	Dal Palù Aurora di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Perrone *Emilia* fu Leopoldo, moglie di Dal Palù Domenico, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Perrone *Teresa* fu Leopoldo, ecc., come contro.
Id.	833703	882 —	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.
Id.	647277	2.240 —	Longinotti *Maria Clotilde* fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.	Longinotti *Caterina Marianna Ernesta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.
Id.	660837	210 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1065)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1890, in data 8 aprile 1950, è stata prorogata fino al 30 giugno 1950, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara, affidata al commissario governativo avv. Giuseppe Barberi.

(1449)

Approvazione della scelta delle aree destinate alla costruzione della chiesa, canonica e scuola in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca).

Con decreto Ministeriale 4 aprile 1950, n. 1459, è stata approvata la scelta delle aree, designate con decreto Ministeriale 22 luglio 1948, n. 1021/225/137, di approvazione del relativo piano di ricostruzione, per la costruzione della chiesa, canonica e scuola della frazione di Ripa del comune di Seravezza (Lucca).

(1450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1950, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il comm. Pasquale Gargiulo.

(1430)

Sostituzione del liquidatore delle Società cooperative « Fides », « Spes » e « Virtus », tutte con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1950, il rag. Giovanni Cavalera è stato nominato, ai sensi di legge, liquidatore delle Cooperative, « Fides », « Spes » e « Virtus », tutte con sede in Milano, in sostituzione del rag. Ferruccio Brusa, dimissionario.

(1360)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 1° settembre 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Carlo Mistruzzi, vice prefetto.

Membri:
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Vincenzo Gaglioti;
prof. Anselmi Scipioni, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Paola Manfredi.

Segretario:
dott. Erardo Limata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, Istituto superiore di sanità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cosenza.

Roma, addì 23 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1379)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 30 ottobre 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Carlo Mistruzzi, vice prefetto.

Membri:
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Giovanni Selli;
prof. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Francesco Serra.

Segretario:
dott. Erardo Limata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, Istituto d'igiene.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cosenza.

Roma, addì 23 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1380)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 30 ottobre 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Carlo Mistruzzi, vice prefetto.

Membri:
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Giovanni Selli;
prof. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Francesco Serra.

Segretario:
dott. Erardo Limata.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, Istituto d'igiene.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cosenza.

Roma, addì 23 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1381)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48143/12106/2 in data 14 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 28.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi

civili per fatti di guerra; nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili ed affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Il predetto titolo di studio dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale risulti che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'Istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti di istruzione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. I minori di 21 anni dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano invece stati riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra; dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai

giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare competente dalla quale risulti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), e, in mancanza, l'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (limitatamente agli iscritti all'Opera stessa), nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli dell'Opera. Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i decorati al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

n) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

10. Certificato di lodevole servizio su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o dal notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dell'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quattro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad alcuno indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Esercito n. 8, *foglio n.* 270. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. *Componimento di italiano.*

2. *Ragioneria* (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazioni; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente; gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazioni, variazioni e rinnovazioni dei preventivi;

e) il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti ed i mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione manufatti.

3. *Aritmetica finanziaria:*

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti, semplici e composti, diretti e inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici ed ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

4. *Elementi di diritto e di economia politica:*

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali: Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fidejussione. Prescrizione;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte e sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografica; statistiche economiche).

Il Ministro: PACCIARDI

(1383)

Concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo B), riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammis-

sione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48143/12106.2.9/6/1.3.1 in data 14 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore. Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal concorso stesso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Il predetto titolo di studio dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'Istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

Qualora l'aspirante si trovi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del medesimo per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti di istruzione.

2. Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti, i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 (munito di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale loro qualità con l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai numeri 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quattro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Esercito n. 9, *foglio n.* 35. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. *Componimento di italiano.*

2. *Ragioneria* (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazioni; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali; rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione di preventivi;

e) il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti e di mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice, la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti, varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale economico e finanziario, rendiconti degli agenti, presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione dei manufatti.

3. *Aritmetica finanziaria:*

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti semplici e composti, diretti ed inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

4. *Elementi di diritto e di economia politica*:

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica Amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi, politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle dona-

zioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta, locazione delle opere, mandato, transazione, deposito, fidejussione, prescrizioni;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistica della popolazione e demografica; statistiche economiche).

Il Ministro: PACCIARDI

(1384)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modificazioni al bando di concorso a posti di assistente di 2ª classe presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 39, contenente il bando del concorso per titoli ed esami a undici posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 258, con il quale il termine della presentazione delle domande per l'ammissione al detto concorso è stato prorogato al 31 gennaio 1950;

Visto l'art. 8 del citato decreto Ministeriale 25 giugno 1949, con il quale viene stabilito che le prove di esame si svolgeranno nelle località sedi delle singole Stazioni sperimentali per l'industria;

Considerato che per quanto concerne la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, in seguito a recenti impreviste circostanze il Laboratorio chimico è venuto a trovarsi in condizioni da non poter disporre della attrezzatura e dei mezzi necessari all'espletamento delle prescritte prove pratiche cui dovranno essere assoggettati i numerosi candidati;

Considerato altresì che per ricondurre il gabinetto alla necessaria efficienza occorrerà un lungo periodo di tempo, mentre urge d'altra parte di portare a soluzione il concorso in parola;

Ritenuta pertanto la necessità assoluta di espletare le prove relative al concorso stesso in altra sede conveniente che offra i mezzi all'uopo necessari;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 8 del bando di concorso citato nelle premesse, le prove di esame previste nel bando stesso relative alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno a mezzo di lettera raccomandata tempestivamente comunicati ai candidati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 137. — BRUNO

(1412)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 25444 Sanità del 15 settembre 1946, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente nel reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi della provincia di Sassari;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 55140/20400.12.71 in data 9 settembre 1948, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione medesima, dalla quale risulta che entrambi i candidati Paoni Antonietta e Paoni Paolo sono stati giudicati idonei avendo riportato nelle prove d'esame rispettivamente 71/75 e 57,50/75;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente nel reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sassari:

1. Paoni Antonietta . . . . punti 100,75 su 150
2. Paoni Paolo . . . . » 62,25 »

Art. 2.

La dott.ssa Paoni Antonietta ed il dott. Paoni Paolo, vengono dichiarati vincitori del concorso predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino della Regione, nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Deputazione provinciale di Sassari.

Sassari, addì 22 marzo 1950

Il prefetto: CORBIA

(1395)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 15277 San., in data 21 marzo 1949, con il quale è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del predetto concorso, nominata con decreto in data 5 agosto 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli articoli 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa ed in base alla quale il dott. Brazioli Giovanni di Francesco è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna, con il punteggio complessivo di 171,16/200.

Bologna, addì 16 marzo 1950

Il prefetto: DE SIMONE

(1389)

PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Esito del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pesaro-Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto n. 3063-san. del 2 marzo 1948, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 51070-20400.12-56 del 12 aprile 1949, modificato per quanto attiene alla sede di esame con successivo decreto del detto Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 53186-20400.12-56 del 21 giugno 1949;

Ritenuto che la Commissione giudicatrice, vagliati i risultati delle singole prove secondo i criteri fissati dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato la dottoressa Ada Bonopera, unica concorrente, idonea a ricoprire il posto di che trattasi con il punteggio complessivo di 289 su 400;

Visto l'art. 75 del sopra menzionato regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I risultati del concorso di cui in premessa sono approvati ad ogni effetto di legge.

Il presidente della Deputazione provinciale di Pesaro-Urbino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Pesaro, addì 27 gennaio 1950

Il prefetto: PIANESE

(1393)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che il dott. Gnavi Adolfo ha rinunciato alla condotta medica di Bagnolo Piemonte, della quale era stato dichiarato vincitore con il detto decreto n. 36294 ed il dott. Francioni Vincenzo ha optato per altra sede, alla quale è stato assegnato con decreto prefettizio n. 5390 del 14 febbraio 1950;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, necessario provvedere alla copertura di tali posti rimasti vacanti di titolari;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, che hanno conseguita l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. D'Onofrio Carlo Alberto: condotta comunale di Bagnolo Piemonte (Zona sud);
2. Molinaro Giuseppe: condotta comunale di Guarene.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui innanzi, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 16 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che i dottori Polcari Adelmo, Francioni Domenico e Grasso Lucilio hanno rinunciato, rispettivamente, alle condotte mediche di Barge (2ª), Castellinaldo e Vezza d'Alba, e, che il dott. Di Gregorio Vincenzo, vincitore della condotta di Castino-Bosia-Borgomale, ha optato per altra sede, alla quale è stato assegnato con decreto prefettizio n. 6251 del 23 febbraio 1950;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, necessario provvedere alla copertura di tali posti rimasti vacanti di titolari;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, che hanno conseguito l'idoneità al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Bosio Eugenio: condotta comunale di Barge (2ª);
2. Barale Aldo: condotta comunale di Vezza d'Alba;
3. Landolfo Vincenzo: condotta consorziale di Castino-Bosia-Borgomale;
4. Bruno Vincenzo: condotta comunale di Castellinaldo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui innanzi, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 23 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1392)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.